



# Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

**ORIGINALE**

ANNO 2021

**N. 8 del Reg. Delibere di Presidenza**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE.

L'anno 2021, il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 17:00, in modalità telematica ex art. 11 L.R. 3/2020, Decreto del Presidente n. 7 del 16.03.2020 e Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23.03.2020, si è riunito l'Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Andrea Carli	Presidente Ufficio di Presidenza	Presente
Carrara Antonio	Componente Ufficio di Presidenza	Presente
Corona Lavinia	Componente Ufficio di Presidenza	Assente
Fabris Emanuele	Componente Ufficio di Presidenza	Presente
Odorico Enrico	Componente Ufficio di Presidenza	Presente
Rovedo Sandro	Componente Ufficio di Presidenza	Presente

Assiste il Segretario UTI dott.ssa Patrizia Mascellino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea Carli nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE.

### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il Direttore Generale illustra la proposta di deliberazione premettendo che con delibera dell'Ufficio di Presidenza nr. 72 del 14.10.2020 avente ad oggetto "Variazione nr. 6 al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", ratificata con delibera dell'Assemblea dei Sindaci nr. 15 dell'11.11.2020, sono state previste le risorse economiche necessarie per l'assunzione di nr. 2 agenti di polizia locale, e conseguentemente è stato modificato il piano triennale del fabbisogno 2020-2022 con delibera dell'Ufficio di Presidenza nr. 76 del 14.10.2020 avente a oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. approvato con delibera dell'ufficio di presidenza n. 6 del 29.01.2020. Seconda Modifica". Pertanto con la presente proposta si chiede di confermare l'indirizzo dato con le delibere sopra citate.

**RICHIAMATA** la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. "Riordino del sistema Regionale - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;

**RILEVATO** che a decorrere dal 1° luglio 2016, è stata avviata l'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) delle Valli e delle Dolomiti Friulane, di cui Maniago fa parte e che con medesima decorrenza l'U.T.I. esercita, fra le altre, la funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo";

**VISTO** il decreto del Presidente n. 19 del 15.04.2019 con il quale la dott.ssa Patrizia Mascellino veniva nominata Segretario dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, e con il quale veniva conferita la responsabilità di tutte le funzioni e servizi previsti dal vigente statuto e prive della figura del responsabile;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 20 del 15.04.2019 di conferimento al Segretario dell'UTI dott.ssa Patrizia Mascellino, dell'incarico di Direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, ai sensi art 10 comma 23 L.R. n. 44/2017;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 8 del 12.05.2020 con il quale si individua e nomina il T.P.O. responsabile di servizio della funzione della gestione del personale;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto del Presidente n. 1 del 14.01.2021, avente a oggetto: "Conferma decreti di individuazione dei responsabili e di conferimento titolarità di posizione organizzativa sino al 30.06.2021.";

**RAVVISATA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000, avente a oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 39 comma 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997 il quale prevede che: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...";
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone, tra l'altro, che gli enti locali provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce: "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 03.03.2001, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e stabilisce che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico finanziaria, il quale prevede altresì al comma 3 che ogni amministrazione provveda periodicamente a indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e al comma 6 che in assenza di tale adempimento non si possa procedere a nuove assunzioni;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 03.03.2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011, il quale stabilisce che: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- le Linee di indirizzo approvate con DM 08.05.2018 pubblicate in G.U. il 27.07.2018 emanate ai sensi dell'art 6-ter. D.Lgs. n. 165/2001 per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, che prevedono in particolare che il PTFP debba svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, articolati a loro volta in obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati e obiettivi specifici di ogni PA.
- l'art 9 comma 1 *quinques* D.L 113/2016 convertito in L. n. 160/2016 che contempla il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di co.co.co e di somministrazione, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi delle disposizioni in argomento, qualora non vengano rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti, del bilancio consolidato e dei termini per l'invio alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP);
- l'art. 20 L.R. 18/2016 relativo alle procedure che l'ente deve osservare per la copertura di posti del personale ovvero: immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni e dichiarati in eccedenza ai sensi art. 33 D.Lgs. 165/2001, mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale e procedure selettive;
- la L.R. n. 20 del 06.11.2020 che innova il sistema della finanza locale regionale;
- la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla nuova legislazione, la quale contiene le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione;
- in particolare le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della L.R. n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 20/2020;
- e l'articolo 22 della L.R. n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, che disciplinano l'obbligo di sostenibilità della spesa di personale;

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti atti adottati dall'ente in materia di programmazione del personale:

- la deliberazione U.D.P. n. 20 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto: "Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020 redatto ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 198/2006.";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 33 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell'organigramma dell'Ente e della relativa dotazione organica;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. deliberazione n. 154 dell'11.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, di modifica organigramma dell'Ente;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 169 del 27.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, di modifica organigramma dell'Ente – rettifica delibera dell'Ufficio di presidenza n. 154 del 11.12.2017 avente ad oggetto “modifica organigramma dell'ente”;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n.
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 6 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto: “Approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 42 del 10.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto: “Modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. approvato con delibera dell'ufficio di presidenza n. 6 del 29.01.2020.”;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nr. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Variazione nr. 6 al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci nr. 15 dell'11.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Ratifica variazione nr. 6 al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 76 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. approvato con delibera dell'ufficio di presidenza n. 6 del 29.01.2020. Seconda Modifica”;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23.03.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. n. 3 del 23.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 19 del 06.04.2020 è stato approvato il P.E.G. 2020 - parte finanziaria - e affidata la gestione del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi per la realizzazione degli obiettivi assegnati;

**PRESO ATTO** che la politica delle assunzioni degli Enti locali è legata a un obiettivo fondamentale, rappresentato dal contenimento delle spese del personale e lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale del fabbisogno del personale;

**ATTESO** che il quadro normativo in materia di spese del personale degli enti locali:

- Pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- I vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

**CONSIDERATO** che in seguito all'accordo Stato Regione dell'ottobre 2019, con la L.R. n. 20 del 06.11.2020 sono state introdotte profonde innovazioni alla L.R. n. 18 del 17.07.2015 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica;

**E CHE** nello specifico il nuovo regime per gli enti locali della Regione è stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della L.R. n. 18/2015, ove si prevede che gli enti assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- a) nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis;
- b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- b) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. n. 18/2015;
- c) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

**PRESO ATTO** pertanto, che i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;

**OSSERVATO** che il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/20207

**OSSERVATO** inoltre che gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della L.R. n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;

c) assicurare **la sostenibilità della spesa di personale** ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

**POSTO** che in definitiva il nuovo regime legislativo modifica il criterio con il quale misurare il rispetto degli obblighi di finanza pubblica e in particolare il contenimento della spesa di personale negli enti pubblici, passando da criteri di spesa storica e turnover a un criterio di sostenibilità della spesa di personale in rapporto al bilancio dell'ente e in relazione alla sua dimensione demografica;

**CONSTATATO** che rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione, in quanto esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa;

**RILEVATO** che la sostenibilità della spesa di personale è definita come rispetto di un valore soglia riferito alla classe demografica e che considera l'incidenza delle spese di personale del comune in rapporto alle proprie entrate correnti;

**APPURATO** che in attuazione dell'articolo 22, comma 5, della L.R. n. 18/2015 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14.12.2020 sono stati definiti i valori soglia per il vincolo di sostenibilità della spesa di personale come riportati nella seguente Tabella:

Classi demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	30,7 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,8 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	25,7 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	23,6 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,7 %
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	23,0 %
g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti	25,6 %
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre	30,5 %

**RICHIAMATO** integralmente l'articolo 22 "Sostenibilità della spesa di personale" della L.R. n. 18 del 17.07.2015.

*"1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.*

*2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.*

*3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.*

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.

**VISTA** la nota della Direzione regionale per le autonomie locali contenente disposizioni relative al coordinamento della finanza pubblica in vigore nell'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia, dalla quale si evincono tra l'altro tempi e modalità per la verifica del rispetto del vincolo di Sostenibilità della spesa di personale di cui si è detto;

**PRESO ATTO** altresì che con detta circolare viene evidenziato che con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento. Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

a. contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;

b. reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;

c. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;

d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28; 9 e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;

f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;

g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con la nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;

h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Permangono, invece:

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).

- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art. 44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

**VISTO** pertanto che in base all'articolo 22, della L.R. n. 18/2015 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa del personale mediante la verifica del rispetto del valore soglia riferito al proprio ente;

**VERIFICATO** tuttavia

che l'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevedeva che la normativa sui vincoli di finanza pubblica vigente al tempo si sarebbe applicata alle Unioni Territoriali Intercomunali a decorrere dall'anno 2024;

che la riforma degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia approvata con la L.R. n. 21 del 29.11.2019 ha stabilito la cessazione delle U.T.I. e la contestuale nascita delle nuove Comunità della Montagna;

che l'art. 9, comma 2, della L.R. n. 25/2020 (legge collegata alla manovra di bilancio) ha statuito un regime particolare in base al quale le nuove Comunità saranno soggette ai nuovi obblighi di finanza pubblica a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione;

che pertanto è da ritenersi che nel 2021, ovvero nel semestre precedente alla loro cessazione, le U.T.I. non debbano essere assoggettate ai vincoli di finanza pubblica previsti a decorrere dal 01.01.2021;

**CONSIDERATO** quindi che la L.R. n. 21 del 29.11.2019 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sono sciolte di diritto a decorrere dal 01.07.2021;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere, nelle more della costituzione delle nuove Comunità Montane, ad approvare la programmazione del fabbisogno del personale relativo all'anno 2021 al fine di garantire l'operatività dell'ente nel primo semestre dell'anno corrente, evitando le pesanti conseguenze derivanti da una possibile interruzione delle attività e degli adempimenti connessi;

**ATTESO** che con il D.Lgs. n. 72/2017 e le Linee di indirizzo di approvazione del PTFP la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa massima sostenibile e nei predetti limiti l'Ente disegna il Piano basato sui fabbisogni con l'obiettivo di reclutare le professionalità che siano utili al miglioramento dei servizi in un'ottica di impiego ottimale delle risorse;

**PRESO ATTO** che questo ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio;

**CONSIDERATO** che le disposizioni suddette pongono la necessità agli Enti, di adeguare i propri ordinamenti, con l'obiettivo di conseguire una riduzione programmata delle spese di personale con l'obbligo di motivare adeguatamente ogni eventuale deroga;

**RITENUTO** che tale obiettivo non debba necessariamente essere raggiunto solamente attraverso una riduzione degli organici, ma che è necessario portare a compimento i processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, indotti anche dalla costituzione dell'Unione Territoriale;

**RILEVATO** che il citato art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria e che in proposito, allo stato, non sono state segnalate e/o rilevate posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza;

**RITENUTO** di approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2021-2023, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2021, adeguandoli al contesto attuale come da schema evidenziato all'interno del deliberato;

**VISTO** il prospetto accluso al presente atto contenente l'elenco dei dipendenti (Allegato sub. A)

**PRESO ATTO** che con la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. n. 6 del 29.01.2020 era stato definito il seguente fabbisogno di personale per l'anno 2020:

**Anno 2020**

- n. 1 istruttore amministrativo-contabile - Settore Affari Generali - categoria C;
- n. 1 funzionario amministrativo - Settore Gestione Personale - categoria D;
- n. 1 agente polizia locale - Settore Polizia Locale - categoria PLA;
- n. 1 istruttore tecnico - Settore Lavori Pubblici - categoria C; (in prospettiva di sostituzione personale di cui è prevista la cessazione)
- n. 2 Assistenti sociali – Settore Socio – Assistenziale – categoria D; (in prospettiva di sostituzione personale di cui è prevista la cessazione)
- n. 2 istruttore amministrativo – Settore Socio Assistenziale – categoria C; (in prospettiva di sostituzione personale di cui è prevista la cessazione)

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel periodo di riferimento;

**CHE** successivamente con la deliberazione n. 42/2020 è emersa in corso d'anno la necessità di effettuare l'assunzione straordinaria n. 4 (quattro) unità di lavoratori con contratto a tempo determinato, categoria PLA.1, per quattro mesi, per rafforzare le attività di vigilanza sul territorio durante la stagione estiva, al fine di meglio affrontare le problematiche connesse alla cessazione delle limitazioni imposte dal contrasto alla diffusione del COVID19

**CHE** con la deliberazione n. 76/2020 è stata approvata una seconda modifica alla programmazione del fabbisogno di personale in relazione alle necessità manifestatesi in corso d'anno:

- di sostituire un istruttore amministrativo a tempo parziale, operante presso il servizio gestione del personale, cessato per mobilità fra enti, mediante l'assunzione di un istruttore a tempo pieno;
- di incrementare a n. 2 unità la previsione di assunzione di nuove figure di agente di polizia locale al fine di far fronte alle necessità di controllo del territorio;

**CONSTATATO** che rispetto alle previsioni di fabbisogno di personale per l'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane come sopra delineato, non è stato possibile completare tutte le assunzioni previste, anche in ordine alle difficoltà nell'espletamento delle procedure concorsuali derivanti dalle norme di contrasto alla diffusione del COVID-19;

**E CHE** nello specifico rimangono da attuare le seguenti assunzioni:

- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile - categoria C - settore affari generali (sostituzione istruttore cessato il 30.12.2020);
- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile - categoria C - settore finanziario (sostituzione funzionario cessato il 31.08.2020);
- n. 1 Istruttore tecnico - categoria C - settore tecnico (sostituzione istruttore cessato il 30.09.2020);

**OSSERVATO** tuttavia che la situazione di incertezza derivante dalla prossima cessazione dell'ente prevista dalla norma per il 30.06.2021, unita alla ancora non chiara definizione delle materie che saranno gestite dalle nuove Comunità, anche sulla base di deleghe e/o convenzioni da parte dei Comuni, impedisce una corretta programmazione sull'arco temporale dell'intero esercizio;

**RITENUTO** pertanto, sulla base di tali considerazioni, di sospendere ogni tipo di assunzione a tempo indeterminato, anche relativamente a eventuali sostituzioni di personale cessato in corso d'anno, fatte salve le n. 2 assunzioni di agenti di polizia locale, previste allo scopo di potenziare il corpo di polizia nell'attuale fase emergenziale;

**PRESO ATTO** che in relazione al programmato fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2021, (e pertanto con riferimento al 1° semestre), dovrà essere conseguentemente modificata la dotazione organica aggiornandola al contesto attuale come da schema evidenziato all'interno del deliberato;

**OSSERVATO** che la dotazione organica e il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta ciò si renda necessario per nuove esigenze organizzative, o per mutamenti del quadro di riferimento, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l'art. 6;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere del Revisore del Conto con il quale viene attestato il raggiungimento degli obblighi di finanza pubblica di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) della legge regionale n. 18/2015 e verificata la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obblighi di finanza pubblica di cui alle premesse;

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, dopo attenta valutazione delle esigenze e dei bisogni legati agli obiettivi di mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ai cittadini, il fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 come sotto riportato:



### Anno 2021

- n. 2 Agenti di Polizia Locale – categoria PLA – settore Polizia Locale;

### Anno 2022

-

### Anno 2023

-

2. **DI DARE ATTO** che si procederà, ove necessario, alle assunzioni dovute nel rispetto della Legge n. 68 del 12.03.1999, che in base all'articolo 3 lettera a) deve essere pari al sette per cento dei lavoratori occupati, se sono occupati più di 50 dipendenti;
3. **DI DARE ATTO** che la dotazione organica dell'ente risulta conseguentemente così determinata, e che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per l'erogazione dei servizi con riferimento alla quale procedere alla programmazione del fabbisogno compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica:

CATEGORIA	PREVISTI	COPERTI
A	-	-
B	7	7
C	15	15
D	26	26
PLA	11	9
PLB	-	-
PLC	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>58</b>

4. **DI DARE ATTO** che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2021-2023, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno:
  - a. **n. 3 unità personale categoria B mediante Agenzia Interinale per servizio promozione e sviluppo territoriali (progetto agenti sviluppo – Intesa 2);**
  - b. **n. 1 unità personale categoria D mediante incarico straordinario di lavoro ai sensi comma 557 art. 1 della Legge n. 311/2004 a supporto ufficio affari generali – servizio biblioteca;**
  - c. **n. 2 unità personale categoria D - Area Servizi Sociali – finanziate da P.O.N. o altro finanziamento statale);**
5. **DI ACCERTARE** ai sensi dell'articolo 57 del C.C.R.L. 01.08.2002 l'inesistenza delle condizioni di eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **DI INDIVIDUARE** i seguenti criteri per la copertura dei posti resisi vacanti: mobilità compartimentale; ricorso a graduatorie già approvate e ancora in corso di validità; attivazione di pubbliche selezioni;
7. **DI DEMANDARE** al responsabile dell'ufficio comune per la Gestione del Personale l'adozione di ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento ai fini del reclutamento;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali dei dipendenti;
9. **DI DARE ATTO** che tale provvedimento può essere aggiornato nel corso dell'anno in seguito a sopravvenute esigenze organizzative, anche in relazione a mutamenti degli assetti organizzativi effettuati nell'ambito dei processi associativi instauratisi con la costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
10. **DI DARE ATTO**, altresì, che le previsioni di spesa a copertura delle previsioni del presente programma sono coerenti con il bilancio di previsione del corrente anno ed eventuali modifiche richiederanno l'adeguamento delle relative previsioni di spesa mediante variazioni al bilancio di previsione.

Con separata, unanime e palese votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m. e i.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

PER LA REGOLARITÀ TECNICA  
EMESSA IN DATA 03.03.2021  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Alfredo Diolosà

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
EMESSA IN DATA 03.03.2021  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Laura Piccolo

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Andrea Carli

Il Segretario UTI  
dott.ssa Patrizia Mascellino

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/03/2021 al 19/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Maniago, 04/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
Valentina Franceschina

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Maniago, 03/03/2021

Il Responsabile dell'esecutività  
dott.ssa Patrizia Mascellino

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 04/03/2021 12:56:31

IMPRONTA: 80D4667ADE7D376D04FBE6125E0239AB2D119F2852F0D09E67161CD0E424635A  
2D119F2852F0D09E67161CD0E424635A599F266DD4252035F97CFB2B5DC72128  
599F266DD4252035F97CFB2B5DC72128E22E39415BD3031AA405F06DF8DBB7B9  
E22E39415BD3031AA405F06DF8DBB7B9C71F8B17ADF1C8601168EB990F4FD01F

NOME: CARLI ANDREA

CODICE FISCALE: CRLNDR67S04E889C

DATA FIRMA: 04/03/2021 13:01:25

IMPRONTA: 520A74539B77A2185F48355402C601A7CACC0740BF39D7409CC3B73D64405A3C  
CACC0740BF39D7409CC3B73D64405A3C61404519087ACF9A40DD1BCE0FBABB85  
61404519087ACF9A40DD1BCE0FBABB8530FD5A30BB38AC090E4D27C055B6DB38  
30FD5A30BB38AC090E4D27C055B6DB38980B457FD5672DB47FA9ED5772821AF0

NOME: FRANCESCHINA VALENTINA

CODICE FISCALE: FRNVNT85L70E889Q

DATA FIRMA: 04/03/2021 15:03:10

IMPRONTA: 9C0E62EDD844E6C74982990D8077F7A9DE2F32DFCDBEDB0AD97126002C53864A  
DE2F32DFCDBEDB0AD97126002C53864AEF179F40CDD09B79A2433A040D1EC897  
EF179F40CDD09B79A2433A040D1EC8979054C8470521D1FE104F481F10C45A25  
9054C8470521D1FE104F481F10C45A25E8C38AA70901875E265E51F494A05354

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 04/03/2021 15:05:23

IMPRONTA: 1678302EAE3285B6E100E98DD93122EA47F30B83EA320830BDCB371C1CFF69E2  
47F30B83EA320830BDCB371C1CFF69E258BEB39DC4D5A903088AEFFCD580BF0B  
58BEB39DC4D5A903088AEFFCD580BF0BDD7EF0BE388FE16CD399077B6DF7525D  
DD7EF0BE388FE16CD399077B6DF7525D304CDF0296E52D5650F18A12237AA25D